



Regione Siciliana - Presidenza

Ufficio di Palermo

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A

INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOLOGI LIBERI PROFESSIONISTI

PER L'ESECUZIONE DI STUDI PRELIMINARI, PROGETTAZIONE E

DIREZIONE LAVORI DI OPERE

COMPRESI NELL'ART. 1 C. 2^o L.R. (C) DELLA LEGGE N. 433/91

O.P.C. Min n 2436/96 e Ord. Min. Inf. n. 2768/98

* * *

ART. 1 - AFFIDAMENTO

L'Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana, ONORE V. ADIMIRO
CRISAFULLI, nella qualità di legale rappresentante della Regione Siciliana che d'ora
in poi sarà indicata semplicemente "l'Amministrazione Regionale"

AFFIDA agli:

- ING. CUCINOTTA DOMENICO nato a Messina (ME) il 06/12/1954, iscritto
nell'albo professionale della provincia di Messina al n. 1075 con anzianità decorrente
dal 22/07/1982 - C.F. CCN DNC 54106 F158X;

- ARCH. CALANDRA VINCENZO nato a Alcamo (TP) il 28/09/1953, iscritto
nell'albo professionale della provincia di Trapani al n. 62 con anzianità decorrente dal
28/01/1977 dall'Ordine di Palermo - C.F. CLN VCN 53P28 A176H;

L'incarico di redazione del progetto esecutivo (ai sensi dell'art. 22 L.R. 10/93)
nonché l'effettuazione degli eventuali studi preliminari e della direzione, misura, conta-
bilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori di recupero e conservazione
dell'immobile denominato "PALAZZO CANCELLERIA" sito in RAGUSA
(RG).

L'intervento oggetto delle prestazioni professionali di cui al presente disciplinare è inserito nel Programma di Interventi per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre '90 nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa (approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 115 del 01/06/1999) per l'importo di L. 1.000.000.000

AFFIDA altresì al

GEOL. Dott RIDOLFO FILIPPO, nato a Nicosia (EN) il 20/08/1940, iscritto nell'albo professionale dei Geologi di Sicilia al n. 103, con anzianità decorrente dal 24/10/1968 - C.F. RDI FPP 40M20 F892C, l'incarico dello studio geologico necessario per la realizzazione del suddetto intervento e meglio descritto all'art. 4

ART. 2 – RAPPORTI FRA I PROFESSIONISTI - CAPOGRUPPO

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione Regionale affidato e dai Professionisti accettato, ciascuno per la parte di specifica competenza professionale.

Allo scopo della maggiore regolarità e speditezza dei rapporti tra le parti, i Professionisti citati dall'art. 1, non riuniti in collegio, sono rappresentati a tutti gli effetti, nei confronti dell'Amministrazione Regionale, dall'ING. CUCINOTTA DOMENICO residente in Messina (ME), S.S. 114 Km 4,800 Compl. Eucaliptus, s.n., che nel prosieguo del presente disciplinare sarà chiamato "il professionista" ed al quale vengono affidate le funzioni organizzatorie del gruppo di progettazione:

Ciascun professionista resta obbligato a coordinare le proprie prestazioni con quelle degli altri al fine di realizzare correttamente e nei tempi stabiliti l'intervento citato all'art. 1

L'Amministrazione Regionale resta estranea ad ogni e qualsiasi rapporto che i professionisti abbiano stabilito o possano stabilire nei loro propri riguardi.



Il professionista sopra indicato riceve espressamente il mandato, a nome e per conto di tutti, di svolgere trattative, concluder acordi, ricevere disposizioni, firmare atti, etc , considerato per dato e fermo quanto egli farà senza bisogno di ratifica, ma salvo, sempre ove occorra, la prescritta approvazione dell'Amministrazione Regionale

I Professionisti rinunciano espressamente all'applicazione dell'art.7 della tariffa professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, n 143, restando convenuto che agli stessi sarà corrisposto complessivamente un unico onorario determinato come appresso.

Tuttavia, fermo restando quanto sopra, i professionisti ingegnere e architetto di cui all'art.1, potranno richiedere all'Amministrazione Regionale, tramite il professionista mandatario, modalità di corresponsione, anche diretta, dei compensi a ciascuno spettanti in base alla ripartizione scaturiente dal diverso livello di impegno professionale, anche in funzione delle esigenze di carattere fiscale e dell'eventuale maggiorazione non superiore al 20% della quota di competenze spettanti al professionista mandatario rispetto all'altro in conformità agli accordi fra gli stessi intercorsi e ferma restando l'invariabilità dell'onorario unico complessivo spettante agli stessi determinato come all'art.7.

ART. 3 - NORME E DIRETTIVE

I professionisti svolgeranno l'incarico con la necessaria perizia e diligenza professionale attenendosi scrupolosamente alle esigenze e alle direttive dell'Amministrazione Regionale impartite per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente e manterranno gli opportuni collegamenti con la stessa fornendo periodicamente tutti i dati sull'avanzamento della progettazione e dei lavori.

Il progetto in particolare dovrà essere di livello esecutivo e dovrà essere debitamente studiato e redatto al fine di poter essere approvato dagli organi competenti. Sarà consegnato in quattro copie su supporto cartaceo piegato nel formato UNI A4, gli el-



borati grafici saranno forniti anche su supporto magnetico in files formato DXF.

I professionisti restano obbligati alla osservanza delle norme del "Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP.", approvato con D.M. 29 maggio 1895 e succ. mod. ed integr.; del "Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP.", approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350; di quelle approvate con D.M. LL.PP. 21 gennaio 1981 e succ. mod. e int., nonché della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della regione siciliana e quella delle Linee Guida definite dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.L. 26/07/1996, n. 393 per i progetti rientranti nelle competenze della stessa e di altre eventuali specifiche indicazioni che potranno essere emanate dall'Amministrazione.

A tal fine l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio od un suo delegato, viene individuato quale responsabile del procedimento di controllo dell'operato del professionista stesso.

Le avvenute approvazioni non esimono il professionista dalle responsabilità previste dalle vigenti norme

ART. 4 – TERMINI DI ULTIMAZIONE - PENALE

Il professionista è tenuto a presentare n.2 copie del progetto completo di ogni allegato all'Ufficio del Genio Civile e n.1 copia alla Soprintendenza BB CC AA., competenti per territorio, entro mesi 5 dalla data di stipula della presente convenzione.

Tale termine è comprensivo del tempo necessario per l'espletamento di tutte le indagini e gli studi preliminari di cui al successivo art. 9 e non comprende invece il tempo necessario all'Ufficio del Genio Civile per il rilascio dell'autorizzazione alla spesa per tali indagini e studi, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza alla data dell'autorizzazione.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà insindacabile di concedere un termine suppletivo a quello sopra fissato qualora tale necessità fosse giustificata da motivi imprevisti e imprevedibili e comunque non dipendenti dalla volontà del professionista.



Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito sarà applicata una penale dello 0,4% dell'importo dell'onorario per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso.



Nel caso che il ritardo ecceda giorni 120 l'Amministrazione Regionale resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta e intendendosi così automaticamente rescisso ogni e qualsiasi rapporto fra l'Amministrazione Regionale e i professionisti incaricati.

Il geologo dovrà presentare, entro tempi brevi dalla data del presente e comunque rigorosamente compatibili con le scadenze assegnate al comma 1 e coordinati con le fasi progettuali, il progetto di massima (a)(studi geomorfologici) di cui al 2° comma dell'art 20, legge regionale n 10/93, in originale e n.4 copie, completo dello studio degli aspetti morfologici dell'area interessata dall'opera e di tutte le altre notizie e problematiche di carattere geologico influenti sul manufatto e da cui i progettisti e l'Amministrazione possano evincere la necessità o meno di indagini geognostiche;

Successivamente, previo parere dei progettisti ed assenso dell'Ammin. fornirà:

b)- programma dettagliato delle prospezioni geognostiche in situ e delle analisi e prove geotecniche di laboratorio ritenute necessarie per la redazione della relazione geologica definitiva con allegati: computo metrico e preventivo particolareggiato delle indagini geognostiche in situ e delle analisi e prove geotecniche di laboratorio; capitolo spe-

cale di appalto e quadro economico dettagliato per le indagini geognostiche; disegni, schizzi, grafici in scala e numero adeguato ad individuare e meglio illustrare le previsioni progettuali e quant'altro necessario

c 1) la direzione dei lavori geognostici in situ ed in laboratorio con accertamento della loro regolare esecuzione;

c 2) l'elaborazione dei dati derivanti dalle prospezioni in situ e dalle analisi e prove geotecniche in laboratorio;

c 3) la relazione geologica relativa al progetto esecutivo contenente lo studio di dettaglio sulla situazione morfologica dell'area, sulla natura del sottosuolo e sulle caratteristiche tecniche dei terreni, desunte dalla correlazione delle indagini e delle prove effettuate, e sulla situazione idrogeologica del sottosuolo; nonché tutti quegli altri elementi e dati relativi a problemi di natura geologica che, caso per caso, possono dare maggiore completezza all'incarico ricevuto, in relazione anche alle soluzioni che dovranno, successivamente, essere adottate in sede di redazione del progetto dell'opera. La relazione geologica sarà corredata da schizzi, disegni e grafici in scala e numero adeguato a meglio illustrare le parti;

d 1) eventuale controllo in corso d'opera della rispondenza tra la caratterizzazione geologica e geotecnica assunta in progetto e la situazione effettiva (comma 7, p.A.2 e ultimo comma del punto B 2 del D.M. Il marzo 1988);

d 2) direzione sotto l'aspetto geologico dei lavori di costruzione dell'opera con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del professionista, emanando, ove necessario, in collaborazione con la direzione dei lavori dell'opera progettata, le disposizioni e gli ordini per l'attuazione della relativa parte geologica nelle varie fasi esecutive, sorvegliandone la buona riuscita;

e) l'assistenza ai collaudi e la certificazione di regolare esecuzione e liquidazione dei

lavori di carattere geognostico e le analisi e le prove di laboratorio geotecnico

ART. 5 - MODIFICHE AL PROGETTO ED AGLI STUDI

Il professionista si obbliga, in tempi brevi all'uopo assegnati dall'Amministrazione, ad introdurre nel progetto, negli studi e nel programma di indagini, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di allegati grafici ed economici, aggiornamento dei prezzi, che si rendessero necessari e che allo stesso competono, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione per la definitiva approvazione del progetto stesso anche ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza M.I. n. 2768/98, curandone l'intero iter tecnico-amministrativo senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi, al fine di adempiere all'incarico fornendo all'Amministrazione il progetto esecutivo in n. 4 copie definitivamente corretto ed approvato.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto ad ogni compenso sia per onorario sia per rimborso spese.

ART. 6 - PREZZI UNITARI DI PROGETTO

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale di cui all'art. 74 della L.R. n. 10/93 vigente alla data di presentazione del progetto esecutivo e ove occorra aggiornato a quello vigente alla data di approvazione

Esclusivamente per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario, rese indispensabili da obiettive ragioni, potranno essere redatte apposite analisi dei prezzi unitari i cui costi elementari saranno quelli di mercato alla data di presentazione del progetto esecutivo assumendo quale aliquota per spese generali e utili d'impresa l'aliquota del 23% fissa e invariabile a meno di casi eccezionali previa autorizzazione dell'Amministrazione.

ART 7 - ONORARI

L'onorario per Ingegnere e architetto, per lo studio comprensivo dei necessari rilievi è la redazione del progetto, nonché quello per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo, sarà desunto dalle tabelle A), B) ed E) (quest'ultima maggiorata del 20%) allegate alla legge 2 marzo 1949, n.143 che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli Ingegneri ed Architetti e successive modifiche ed integrazioni.

A tale scopo ed ai sensi degli artt. 13 e 14 della vigente tariffa professionale si attribuisce all'opera oggetto del presente disciplinare unicamente la classe I^a, categoria d della tabella A), allegata alla legge 2 marzo 1949, n.143

Qualora il progetto comprenda lo studio, la progettazione e gli elaborati esecutivi di lavori impiantistici per un importo superiore al quinto dell'importo complessivo dei lavori a base d'asta sarà ammessa la ulteriore corrispondente categoria.

L'importo definitivo per la liquidazione delle competenze professionali, con la riduzione della tariffa professionale nella misura del 20% (ai sensi del comma 12 bis dell'art. 4 del D.L. 02/03/1989, n.65 convertito in legge 26/04/1989, n.155), va commisurato all'importo dei lavori a base d'asta dei lavori (comprensivo dell'importo delle indagini e studi preliminari autorizzati qualora regolarmente progettati e diretti, ed esclusi gli imprevisti, IVA, liquidazioni per spese tecniche)

I professionisti ingegnere e architetto ripartiranno l'onorario, come sopra determinato, in base allo specifico livello di impegno e di responsabilità professionale.

Nell'onorario per la direzione lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

L'onorario per le prestazioni rese dal geologo nell'adempimento dell'incarico
di cui alla presente convenzione è determinato a percentuale con riferimento alla tariffa
per le prestazioni professionali dei geologi approvata con D.M. 18/11/1971 e successive
modifiche ed aggiornamenti e desunto dalla tabella III allegata, con la riduzione della
tariffa professionale nella misura del 20% (ai sensi del comma 12 bis dell'art. 4 del D.L.
02/03/1989, n. 65 convertito in legge 26/04/1989, n. 155)

Ai sensi dell'art. 21 della vigente tariffa professionale si attribuisce all'opera oggetto del presente disciplinare unicamente la classe I della tabella allegata al decreto ministeriale 18 novembre 1971. L'importo base sul quale si applica la percentuale è quello dell'importo dei lavori a base d'asta (esclusi imprevisti, IVA, liquidazioni per spese tecniche)

Nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista l'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti, con aggiunta del compenso per incarico parziale (di cui all'art. 18 della tariffa per ingegneri e architetti e art. 24 per geologi) purché l'importo finale non superi le competenze spettanti per l'incarico totale

Nessun compenso o indennizzo per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo spetterà al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque consegnati all'impresa aggiudicataria; nel caso in cui, avvenuta la consegna, i lavori non siano iniziati, spetterà al professionista un rimborso spese ed onorari a vacazione per le prestazioni effettivamente fornite da sottoposte al visto dell'Ordine professionale

ART. 8 – CASI DI RECESSO E INTERRUZIONE DEL RAPPORTO

Il recesso volontario dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione (comprendente per il geologo anche il progetto indagini) comporta la perdita del

20

diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo eventuale rivalsa dell'Amministrazione Regionale per i danni provocati.

In caso di recesso volontario dall'incarico di direzione lavori (comprendente per il geologo anche quella delle indagini), dopo l'approvazione del progetto e prima dell'appalto, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la sola progettazione senza incremento del 25% e con una penale del 25% sull'importo complessivo delle competenze, salvo casi di recesso dovuto a gravi e documentate motivazioni, nel qual caso l'onorario di cui sopra non sarà corrisposto senza penale alcuna.

In caso di recesso volontario dall'incarico di D.L. dopo l'appalto e l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa, sarà corrisposto al professionista l'onorario e rimborso spese per la prestazione parziale di D.L. (con la percentuale riferita all'importo totale dell'appalto) il tutto senza la maggiorazione per l'incarico parziale e con una penale del 25%. Ove il recesso dall'incarico di D.L. sia dovuto d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, saranno corrisposte al professionista le competenze per la prestazione parziale di D.L. (con la percentuale riferita all'importo totale dell'appalto) il tutto senza la maggiorazione per l'incarico parziale e senza applicazione della penale del 25%.

L'amministrazione potrà risolvere il contratto con i professionisti qualora gli stessi non svolgano le prestazioni richieste con dovuta perizia, diligenza e correttezza. Inoltre l'Amministrazione si riserva di ridurre il rapporto dopo il secondo parere sfavorevole in linea tecnica sul progetto presentato nulla corrispondere ai professionisti tranne onorario e spese per le parti di prestazioni regolarmente eseguite e utilizzabili da altro professionista successivamente nominato.

ART. 9 - RIMBORSI SPESA

A rimborso delle spese di viaggio, di alloggio, per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo assistente di aiuto, per qualsiasi motivo atti-

nenti le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura sostenute, si provvede ai sensi dell'art. 8 del D.M. 15 dicembre 1955, n. 22608 conglobandole nella misura del 30% degli onorari determinati secondo l'art. 7 per i professionisti residenti o domiciliati ovvero con sede dello studio professionale nello stesso comune in cui ricade l'opera e del 45% per gli altri casi

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto esecutivo (comprese le correzioni e modifiche di cui all'art. 5, nonché quelle per la direzione dei lavori restano a completo carico del professionista.

Le spese per l'effettuazione delle eventuali indagini preventive, geognostiche, diagnostiche, nonché ricerche storiche, bibliografiche e d'archivio saranno rimborsate qualora siano necessarie per la redazione del progetto esecutivo e preventivamente autorizzate dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio sulla base di regolari preventivi o perizie di indagine da inoltrare allo stesso Ufficio in tempi compatibili con quelli di consegna del progetto esecutivo

Le indagini dovranno essere affidate nei termini e con le modalità delle vigenti norme a imprese, società o soggetti in possesso di idonea qualificazione

ART. 10 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Oltre al rimborso delle spese di cui all'art. 9 ed alla corresponsione dell'onorario null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 del presente disciplinare né le maggiorazioni di cui all'art. 21 della tariffa professionale per ingegnere e architetto né quella di cui all'art. 23 del D.M. 18.11.1971 per il geologo

Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dei professionisti

Per le opere di importo complessivo fino a lire un miliardo, comprensivo delle

somme a base d'asta e di quelle a disposizione dell'Amministrazione, il professionista rinuncia espressamente al maggior compenso che dovesse a lui spettare per le eventuali prestazioni di cui al 2° comma dell'art. 17 della tariffa professionale approvata con Legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche ed integrazioni

Previo assenso dell'Amministrazione Regionale, il professionista, Ingegnere e architetto, può richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assistenza ai lavori, entro il limite di cui al 2° comma dell'art. 17 della tariffa, e giustificate con relative fatture.

ART. 11 – PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE E RIMBORSI SPESE

Le somme per gli onorari e per le spese dovute per le prestazioni di cui al presente disciplinare verranno corrisposte come di seguito indicato e su presentazione di regolare fattura intestata all'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente:

- il pagamento delle spese necessarie per l'effettuazione degli studi e indagini propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo, avverrà a presentazione di fattura, emessa dall'esecutore in nome e per conto del professionista incaricato, e nella misura massima del 100% del preventivo autorizzato dall'Ufficio del Genio Civile;
- il pagamento delle competenze tecniche per la progettazione esecutiva avverrà dopo l'approvazione ai sensi dell'art. I dell'Ord. M.I. n. 2768/98 su presentazione delle parcelli vistate dai competenti Ordini Professionali e in ogni caso entro i limiti convenuti con il presente disciplinare e per gli importi riportati nel progetto approvato;
- il pagamento delle competenze tecniche per Direzione e contabilità Lavori avverrà sulla base dell'avanzamento dei lavori nella misura massima del 90% dell'importo dell'onorario maturato risultante dagli statì di avanzamento o da altri documenti contabili. Il restante 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo

ART. 12 – PRESTAZIONI PARZIALI

2000

VIL

NAPOLI 1968

Ufficio Postale

Ai sensi dell'art. 16 della legge 2 marzo 1949, n. 143, gli onorari e spese

progetto di cui alla tabella A della tariffa sono dovuti per intero a ingegnere e architetto
per la progettazione e la direzione dei lavori anche quando non siano eseguite del tutto o
parzialmente alcune operazioni le cui aliquote a termine della tabella B della stessa ta-
rifia non superino il valore 0,20; similmente si provvede per il geologo ai sensi
dell'art 23 della tariffa di pertinenza.

ART. 13 - PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

Per la compilazione di perizia di variante in corso d'opera limitata alla sola re-
dazione di un nuovo computo metrico estimativo per l'assestamento delle partite conta-
bili, spetta al professionista il pagamento della sola aliquota d) della tabella B della ta-
rifia (preventivo particolareggiato) ridotta del 25% e computato sull'importo comples-
sivo dei lavori. Se la perizia di variante in corso d'opera prevede variazioni resesi ne-
cessarie nel progetto, spetta al professionista il pagamento delle aliquote per le presta-
zioni della tabella B, effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle sole opere va-
riate, ridotte del 25%

Per la compilazione di perizie suppletive limitate a sole partite contabili, spetta
al professionista il pagamento della aliquota d) della tabella B della tariffa ridotta del
25% e computata sul solo importo suppletivo; per la compilazione di perizie di variante
e suppletive analogamente limitate alle sole previsioni finanziarie, per assestamento
delle partite contabili e previsioni di nuove spese aggiuntive, spetta al professionista il
pagamento della aliquota d) della tabella B della tariffa ridotta del 25% e valutata
sull'importo globale dei lavori principali e suppletivi

Per la compilazione di perizie suppletive per nuove opere e lavori spetta al pro-
fessionista il pagamento delle aliquote della tabella B per le prestazioni effettivamente
eseguite, valutate sull'importo delle opere suppletive e ridotte del 25%.

Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere o lavori spetta al professionista il pagamento di onorari e spese valutabili con le aliquote della tabella B della tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicate sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante suppletivi, con la riduzione del 25%.

In ogni caso se la necessità di introdurre varianti al progetto originario dovesse dipendere da cause comunque addebitabili al professionista, nessun compenso è dovuto allo stesso per le necessarie conseguenti prestazioni, restando salve le derivanti responsabilità nei confronti dell'Amministrazione

ART. 14 - PRESTAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE

L'Amministrazione Regionale avrà facoltà di fornire al professionista tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati di competenza del professionista, che ne facilitino il compito per la redazione del progetto.

Nel caso in cui l'Amministrazione Regionale si avvalga di tale facoltà sull'onorario relativo alle aliquote delle relative prestazioni, sarà effettuata la riduzione fino al 10%.

ART. 15 - PROPRIETÀ DEL PROGETTO E DEGLI STUDI

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Regionale, la quale potrà a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti o aggiunte, che, a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione Regionale tra gli Avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti e, in mancanza, dal presidente del Tribunale competente

ART. 17 - SPESE A CARICO DELLE PARTI

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le conseguenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a Carico dell'Amministrazione Regionale le somme da corrispondere all'Ordine Professionale per l'opinamento parcella, nonché quelle dovute al professionista, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

ART. 18 - DOMICILIO DELLE PARTI

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- a) l'Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana, ON LE Vladimiro CRISAFULI, nella qualità come sopra e per ragione della carica ricoperta presso la Regione Siciliana;
- Direzione Programmazione - Piazza Sturno n. 36 - Palermo - C.F. 80012000826;
- b) l'Ing CUCINOTTA DOMENICO (in proprio ed in rappresentanza di altri professionisti) in Messina (ME), S.S. 114 Km 4,800 Compl. Eucaliptus, s.n.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla legge 2 marzo 1949, n 143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti

per i professionisti ingegnere e architetto e al D.M. 18.11.1971 per le prestazioni geologiche, nonché alle norme del Codice Civile.

ART. 20 - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista dalla data della sottoscrizione mentre diventerà tale per l'Amministrazione Regionale soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione.

E 0001 Catania, il 2 GIU. 2000

PER L'AMMINISTRAZIONE

L'ASSESSORE REGIONALE ALLA PRESIDENZA

(ON LEVIL DEMETRIO CRISAFULLI)



I PROFESSIONISTI

Domenico Cenini
Riccardo Ristola
Giacomo Cicali

Registrato a Nicosia il 18 SET 2000 al N. 833 Serie 3 Atti Pubblici
con cassa f. 257.000 # Due Cittadini per conto di ~~lavoro~~
di cui 2 : Versamento
effettuato il 18 SET 2000
la Banca DI CREDITO COOP LA RISOLTA n. 8956-83670
AG-DI NICOSIA -

IL DIRETTORE

AS 18 IL DIRETTORE DELLA BANCA
SET 2000 Principale Trasso da G. Giacomo
EGO